

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'ambiente UFAM
Sezione Affari politici
3003 Berna

e-mail: polg@bafu.admin.ch (pdf e word)

Revisione dell'Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)

Gentili signore, egregi signori,

abbiamo ricevuto con lettera del 23 maggio 2016 la vostra richiesta di presa di posizione sulla revisione di un pacchetto di Ordinanze in materia ambientale, tra cui quella concernente la legge federale sulla pesca (OLFP).

Nel merito, condividendo gli aspetti principali della revisione, formuliamo le seguenti osservazioni puntuali.

Art. 11 cpv. 3

Testo del progetto legislativo OLFP

“³Possono essere impiegati soltanto apparecchi di cattura elettrici che funzionano a corrente continua in cui l'oscillazione della tensione aritmetica media (ripple) non supera il 10%.”

Testo del Rapporto OLFP

“Per garantire una protezione adeguata di pesci e gamberi, l'UFAM propone una modifica dell'articolo 11 capoverso 3 OLFP che vieta l'impiego di apparecchi di cattura a corrente a impulsi e permette soltanto l'utilizzo di apparecchi a corrente continua con un'ondulazione residua massima del 10 per cento rispetto alla tensione aritmetica media. “

I due testi sopracitati appaiono incongruenti. Se l'intento del legislatore è quello di vietare apparecchi a impulsi, il contenuto dell'art. 11 cpv. 3 appare insufficiente.

Se si vuole effettivamente vietare l'uso della corrente a impulsi bisognerebbe farlo in modo esplicito, per esempio tramite la seguente formulazione:

³È vietato l'uso di apparecchi a corrente alternata e a impulsi. Possono essere impiegati soltanto apparecchi di cattura elettrici che funzionano a corrente continua in cui l'oscillazione della tensione aritmetica media (ripple) non supera il 10%.

Allegato I

- Ci si chiede perché nella Convenzione di Berna lo status per il *B. plebejus* (3, E) è diverso rispetto a quello del *B. caninus* (3) che potrebbe essere anche maggiormente minacciato rispetto al *B. plebejus*, la cui area di diffusione naturale è più vasta.
- Per il *Leuciscus leuciscus* figura fra i bacini imbriferi di pertinenza anche quello del Ticino. Sulla base delle informazioni presenti in Kottelat, Muus & Dahlström e Zerunian, ma anche in Fauna Helvetica di Zaug *et al*, ciò non ci sembra corretto.
- Il nome comune in italiano indicato per il *Rutilus rutilus* è Leucisco rosso. Questa traduzione è da sempre infelice e dovrebbe essere cambiata. Infatti non si tratta di un leucisco. Il nome in italiano di fatto non esiste. Se necessario averne uno a tutti i costi si propone: Rutilo (gardon).
- Lo status per la *Lampetra zanandreae* potrebbe essere meglio rappresentato da un 1, E (prendendo quale confronto il gamero *A. pallipes*, le cui popolazioni sono nettamente più diffuse ed è contraddistinto da un 2, E).
- Considerata la situazione attuale, si ritiene che gli status per il *Rutilus aula* (3) e il *Rutilus pigus* (3, E) possano essere aggiornati rispettivamente a (2) e (2, E), per coerenza anche con lo status di *A. arborella* la quale si trova in una situazione analoga alle altre due specie.

Si è concordi sul fatto che un aggiornamento della nomenclatura delle trote possa essere giustificato, ma teniamo a precisare che ciò può avere delle notevoli ripercussioni sulla gestione ittica dei ripopolamenti. Riteniamo che l'art. 6 cpv. 2 lett c definisce un criterio abbastanza coerente che permetterebbe di mantenere nella legalità i ripopolamenti con *S. trutta* in Ticino, ma lo stesso stride con l'art. 6 cpv. 2 lett b, in quanto è assodato che questa specie non è presente in modo naturale nel bacino del Po. L'appello all'art. 8 cpv. 2 lett a per non dover incorrere in una richiesta di autorizzazione federale per ogni semina di *S. trutta* a sud delle Alpi risulta inoltre discutibile, in quanto il luogo di origine è differente se ci si riferisce alla specie *S. trutta* (Reno, Rodano, Inn) o alle *S. trutta* specificatamente oggetto della semina (piscicoltura con ceppo indigeno o popolazione atlantica rinselvatichita, "origine" bacino del Po).

Di fatto, questa distinzione spinta all'estremo permetterebbe ad esempio l'introduzione senza autorizzazione federale di *S. glanis* nel lago Ceresio a partire dal Verbano, in quanto entrambi i laghi appartengono allo stesso bacino imbrifero.

Si rende pertanto necessario fare capo a una terminologia più chiara, usando "specie" quando si fa riferimento ai pesci appartenenti a una determinata specie e "pesci" quando si intende individui appartenenti a una determinata popolazione.

Con la massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



A. Coduri

Copia p.c.:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Ufficio caccia e pesca (dt-ucp@ti.ch)
- Capoufficio della legislazione e delle pari opportunità (marilena.fontaine@ti.ch)
- Delegato cantonale per le relazioni confederali (francesco.quattrini@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (delegato.berna@ti.ch)
- Pubblicazione in internet